



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 25**

Riunione del 6 Febbraio 2013

**21.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- FIORETTI Silvano - Tesserato**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente – Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

FIORETTI Silvano, *"per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., offeso ripetutamente l'arbitro dell'incontro del Campionato Serie C/F Pol. Adolfo Consolini/Riccione Volley del 10/11/2012, al quale assisteva come spettatore; nonchè per aver continuato ad offendere e minacciare lo stesso direttore di gara, anche al termine dell'incontro e fuori dall'impianto sportivo, alfine aggredendolo fisicamente. Contestata l'aggravante di cui alla lettera D dell'Art. 49 Reg. Giur."*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 6 Febbraio 2013 ove l'incolpato compariva personalmente assistito dal Presidente della società Rimini Pallavolo, sig. Maurizio Campana.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione del Cimino da ogni attività federale per mesi sei;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato;

Premesso che

- con provvedimento del 15/11/2012, il G.U.R. FIPAV Emilia Romagna deferiva alla Procura Federale il tesserato Fioretti Silvano per il contegno tenuto dallo stesso in occasione dell'incontro del Campionato di Serie C/F del 10/11/2012 tra la Polisportiva Adolfo Consolini ed il Riccione Volley;
- al Fioretti veniva contestato un comportamento offensivo e minaccioso sia durante la gara allorquando, confuso tra il pubblico di sostenitori, il prevenuto rivolgeva al primo arbitro frasi ingiuriose, sia al termine della stessa allorquando il Fioretti, a seguito di



un alterco con il direttore di gara, continuava a pronunciare epiteti offensivi aggredendo fisicamente il primo arbitro;

- nella propria memoria difensiva, il Fioretti confermava espressamente soltanto il primo capo di incolpazione, confessando di aver rivolto all'arbitro frasi offensive durante la partita, ma negava recisamente di averlo aggredito a fine gara prospettando una dinamica dei fatti, corroborata dalle dichiarazioni testimoniali dei soggetti presenti, antitetica a quella offerta dal primo arbitro;
- in tal modo argomento, se a seguito di una palese non contestazione ed, anzi, di un'espressa confessione dell'incolpato, non residuano dubbi in ordine alla responsabilità disciplinare del Fioretti per aver lo stesso indirizzato parole offensive e di scherno verso il direttore di gara durante l'incontro, appare opportuno soffermarsi e valutare attentamente la seconda condotta oggetto di incolpazione (*id est* offese, minacce ed aggressione fisica al termine dell'incontro);
- dall'esame delle emergenze probatorie raccolte in sede di istruttoria da parte della Procura Federale, infatti, non appaiono integrati gli estremi dell'illecito disciplinare contestato;
- ed, invero, le testimonianze raccolte, tra cui assume rilievo privilegiato quella del secondo arbitro che ha co-diretto la gara *de qua*, attestano come non si sia verificata la lamentata aggressione fisica da parte del Fioretti che, anzi, risulta essere stato "provocato" da un non commendevole, inopportuno ed assolutamente improprio atteggiamento di "sfida" del primo arbitro;
- per quanto esposto, dunque, il comportamento tenuto durante la gara da parte del tesserato Fioretti - che peraltro ricopre un ruolo apicale nel sodalizio Rimini Pallavolo ASD - non può essere in alcun modo minimizzato in quanto rappresenta una grave violazione del principio di lealtà e probità sportiva, una totale mancanza di rispetto nei confronti della classe arbitrale ed un gesto che appare ancor più deplorabile se inserito nel contesto di una competizione sportiva di atlete - tra cui si annovera la figlia del Fioretti - dove dovrebbero prevalere i principi etici e giuridici di lealtà e probità ripetutamente richiamati nelle norme statutarie e regolamentari ai quali si ispira il giuoco della pallavolo e dello sport in genere;
- in tale contesto, inoltre, lo spirito educativo dovrebbe condurre i dirigenti delle società - anche quando partecipano alle gare non in veste "ufficiale", ma come "semplici genitori" - a mantenere un comportamento irreprensibile, soprattutto in momenti "critici" della gara e/o in caso di sconfitta, affinché lo stesso si ponga quale esempio positivo per le nuove generazioni essendo irrilevanti i motivi di acredine personale ed i sentimenti di antipatia nutriti verso l'arbitro per eventuali episodi pregressi;
- anche la più grave svista del direttore di gara, infatti, non può in alcun modo legittimare contegni di tal genere che devono essere stigmatizzati, soprattutto se posti in essere da un tesserato che vanta, come attestato nelle proprie memorie difensive, una esperienza pluriennale, a vario titolo, nell'ambito della pallavolo e che dovrebbe, anzi, mostrare segni di maturità, sportiva ed umana, proprio in situazioni di maggiore pressione;



- per tali motivi, avendo il Fioretti posto in essere solo una delle condotte contestate nel capo di incolpazione, appare congruo infliggere a carico del tesserato una sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Silvano Fioretti la sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività federale.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Roma , 20 febbraio 2013